

AVVISO AGLI OPERATORI DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA CONCESSIONARI DI POSTEGGIO

Rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su area pubblica in scadenza il 31 dicembre 2020 in attuazione dell'art. 181 c. 4 bis del D.L. 34/2020 convertito in Legge 77/2020 e della Delibera di Giunta Regionale n. 1-2555 del 14 dicembre 2020

Avvio del Procedimento ai sensi dell'art. 7 Legge 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile del Settore Polizia Locale ed Amministrativa - Ufficio Commercio su area pubblica

Premesso : - Che in relazione alla scadenza delle concessioni per il commercio su area pubblica prevista al 31/12/2020 l'art. 181 c. 4 bis del D.L. 34/2020 è intervenuto a disporre quanto segue: “ Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata in gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4 bis dell'art. 16 del D. Lgs 59/2010, sono rinnovate per la durata di 12 anni, secondo le linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020;

- Che le suddette concessioni sono rinnovate in favore del soggetto titolare dell'azienda, a prescindere dalla forma giuridica prescelta, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi, di onorabilità e professionali ove prescritti, di cui all'art. 71 del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, nel rispetto di quanto previsto al punto 11 dell'allegato A), art. 1, comma 1 del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 25.11.2020 e di quelli stabiliti dalla Regione Piemonte con D.G.R. 1-2555 DEL 14.12.2020, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo dell'esercizio dell'attività”.

- Che i Comuni che hanno istituito aree mercatali o gruppi di posteggio o posteggi isolati, ivi inclusi quelli riservati alla vendita da parte dei produttori agricoli, attribuiti in concessione pluriennale in scadenza al 31/12/2020, provvedono d'ufficio all'avvio del procedimento per il rinnovo delle concessioni e alla verifica dei requisiti previsti dalle linee guida dando la massima pubblicità dell'avvio della procedura agli operatori interessati al rinnovo delle concessioni con ogni mezzo per una diffusa e tempestiva informazione nel rispetto dei principi della L. 241/1990 e smi.

- Che il rinnovo è stato stabilito in dodici anni e cioè fino al 31 dicembre 2032 e riguarda, tutti i titolari di una concessione di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020.

Dato atto che con D.G.C. nr. 38 del 21/05/2020 con la quale, in fase di riapertura del mercato settimanale post emergenza epidemiologica COVID_19, sulla base delle linee di indirizzo nazionali/regionali per la riapertura delle attività economiche e produttive, veniva disposta in via d'urgenza e sperimentale la riorganizzazione del mercato del settore non alimentare di Piazza Garibaldi.

Visti l'art. 181 c. 4 bis del D.L. 34/2020 convertito in L. 77/2020 e la Delibera della Giunta Regionale n.1-2555 del 14/12/2020.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 legge n. 241 del 07.08.1990

Informa

- che il Comune di Nizza Monferrato ha avviato il procedimento d'ufficio per il rinnovo delle concessioni per l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche in scadenza al 31

dicembre 2020, in recepimento delle linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico con Decreto del 25 novembre 2020 e delle linee guida regionali adottate con DGR 14 dicembre 2020 n. 1-2555, ai sensi dell'art. 181 comma 4-bis del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, come convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020.

- Che nelle more della conclusione dei procedimenti di rinnovo, il cui termine è fissato nel giorno 30 giugno 2021, è consentito agli operatori economici di proseguire l'attività.

Comunica

Che per il procedimento indicato in oggetto:

1. l'Amministrazione competente è l'Ufficio Commercio su area pubblica del Comune di Nizza Monferrato;
2. che il Responsabile del procedimento è il Dott. Silvano Sillano in qualità di responsabile del Settore V – Polizia Locale ed Amministrativa;
3. che l'Ufficio presso cui è possibile prendere visione degli atti è l'Ufficio Commercio su area pubblica di Nizza Monferrato c/o Comando Polizia Locale di Piazza Cavour, 2, secondo piano, presso la sig.ra Debora Berruti (su appuntamento) telefonando nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle 13,00 al tel. n. 0141 720582 – email: d.berruti@comune.nizza.at.it ;
4. che il procedimento amministrativo di rinnovo delle concessioni scadute al 31/12/2020 a favore del soggetto titolare dell'azienda intestataria della concessione, a prescindere dalla forma giuridica prescelta, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, sarà subordinato alla verifica da parte degli Uffici dei seguenti requisiti:

➤ **possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:**

- a) non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;
- e) non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode, previsti da leggi speciali, in materia di preparazione e commercio degli alimenti;
- f) non essere sottoposti a una delle misure previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), o a misure di sicurezza;
- g) non aver riportato, se si esercita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.¹

¹ Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività e da tutti i soggetti individuati dall' articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio

➤ **possesso al 31 dicembre 2020 dei seguenti requisiti di professionalità, se si esercita attività di commercio di generi alimentari:**

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere nel quinquennio precedente, per almeno due anni anche non continuativi, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.²

➤ **sussistenza e regolarità del DURC al 30 giugno 2021 o del documento V.A.R.A. (Verifica annuale regolarità aree pubbliche) con riferimento all'anno 2018.**

L'autorizzazione all'esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo;

➤ **iscrizione ai registri camerali entro il 30 giugno 2021 quale impresa attiva per l'attività di commercio su area pubblica³, , ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività.**

In caso di pregressa integrale cessione in gestione a terzi dell'azienda intestataria delle concessioni da parte del titolare, il possesso del requisito dell'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva potrà essere comprovato mediante presentazione di istanza per la reiscrizione secondo le norme vigenti, entro il termine di 6 mesi **dall'avvio del procedimento di rinnovo e comunque non oltre il 30 giugno 2021.**

5. Il procedimento si concluderà secondo i termini ex lege ovvero non oltre il 30 giugno 2021.
6. Al termine del procedimento il Comune provvederà al rilascio del titolo.
7. Qualora, all'esito della verifica del possesso dei requisiti suddetti, emergessero irregolarità rispetto ai parametri prescritti, si procederà alla revoca della concessione.
8. L'ufficio si riserva la facoltà, entro la data di conclusione del procedimento, di richiedere all'interessato eventuale documentazione istruttoria attinente informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, che dovrà essere prodotta nei modi e nei termini stabiliti.
9. Tutti i soggetti interessati dal procedimento hanno possibilità di prendere visione degli atti, con i limiti previsti dalla legge sul diritto di accesso, presso l'Ufficio Commercio aree pubbliche, previo appuntamento tramite contatto telefonico;
10. Contro il provvedimento finale sarà esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R.

delle comunicazioni e delle informazioni antimafia). In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

² Per le imprese individuali, le società, le associazioni o gli organismi collettivi i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, o, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività. giugno 2021; in caso di nuovo affitto d'azienda, il requisito costituisce invece elemento essenziale per il buon esito della pratica.

³ Il requisito dell'iscrizione camerale quale impresa attiva del titolare, nel caso di pregressa integrale cessione in gestione a terzi dell'azienda intestataria delle concessioni da parte dell'affittante, può essere riottenuto entro e non oltre il 30 giugno 2021; in caso di nuovo affitto d'azienda, il requisito costituisce invece elemento essenziale per il buon esito della pratica.

Piemonte di Torino, entro 60 giorni dalla notifica, secondo la disciplina dettata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

11. che in caso di inerzia nella conclusione del procedimento viene individuato nel Segretario Generale del Comune di Nizza Monferrato, la figura apicale cui demandare il potere sostitutivo di cui all'art.2 c.9 bis della L.241/90 come modificato dall'art.1 del D.L. n.5 del 9/2/12 convertito nella L.35/12.

Il Responsabile del Settore

Silvano Dott. Sillano

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co 2, D.Lgs. 39/93)

Pubblicato il 08/02/2021